

Attività di restauro
Codice ISTAT 95.24.01
(limitatamente al restauro di beni mobili)

Descrizione

E' possibile distinguere 4 categorie per il restauro mobili:

- 1) restauro mobili per conto terzi;
- 2) acquisto e restauro mobili antichi con successiva vendita;
- 3) riproduzione di mobili ed oggetti d'arte e di antiquariato;
- 4) produzione di mobili nuovi con l'utilizzo di legno antico.

Per quanto attiene all'attività di acquisto e restauro mobili con successiva vendita, essa può essere esercitata in concomitanza con l'attività di restauro per conto terzi. Sarà quindi necessario valutare l'attività prevalente al momento dell'inquadramento, nel settore artigiano o commerciale.

Nel caso, invece, di produzione di manufatti, produzione di mobili e oggetti d'arte e di antiquariato, l'attività rientra pienamente nell'ambito delle attività artigiane. L'artigiano che esponga e venda i propri manufatti in locali contigui al laboratorio di produzione non è soggetto alle vigenti leggi in materia di commercio.

Per produzione di mobili nuovi con l'utilizzo di legno antico si intende la produzione ex novo di un manufatto utilizzando parti di altri mobili od oggetti in genere non più dotati di un proprio valore commerciale. In tale ipotesi non vi sono disposizioni particolari che regolamentino l'attività ed è possibile la vendita diretta nei locali adibiti a laboratorio.

Percorso da seguire per avviare l'attività

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 - art. 9 ha introdotto la *Comunicazione Unica* per l'avvio di attività di impresa.

Tale comunicazione è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente, attraverso il Registro delle imprese, ove sussistano tutte le condizioni di legge, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività d'impresa:

- 1) richiesta codice fiscale e/o partita IVA;
- 2) apertura di posizione assicurativa presso l'INAIL;
- 3) richiesta di iscrizione all'INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci;
- 4) richiesta di iscrizione o di deposito al Registro delle imprese;

5) presentazione denunce REA.

Tale procedura si applica inoltre alle successive domande/dichiarazioni/ denunce di modifica o cessazione.

Tuttavia, per dare concreta attuazione a quanto contenuto in tale Decreto, occorre un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che fissi le regole tecniche per l'identificazione delle tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali da convogliare nella comunicazione unica, di cui si attende ancora l'emanazione.

Negli ultimi mesi le Amministrazioni coinvolte hanno comunque collaborato alla definizione delle modalità tecniche e sono state quindi in grado, pur in assenza del decreto sopra richiamato, di dare avvio ad una fase di sperimentazione del nuovo procedimento.

1. Richiesta al comune di autorizzazione amministrativa (solo per l'attività di commercio).
2. Domanda di iscrizione all'AIA (Albo Imprese Artigiane) nel caso impresa artigiana (individuale e societaria).
3. Domanda di iscrizione al RI (Registro Imprese)/REA (Repertorio Economico Amministrativo) in caso di impresa individuale non artigiana, allegando copia semplice dell'autorizzazione amministrativa per l'attività di commercio.
4. Denuncia di inizio attività all'ufficio IVA e all'INAIL.
5. Per il solo commercio di cose antiche occorre altresì una presa d'atto del Comune a seguito di denuncia di inizio della attività di vendita (art. 19 L. 241/1990, artt. 126,127 R.D. 18/6/1931, n. 773).

Normativa di riferimento

Le fonti normative trattano l'argomento in modo non specifico, ma solo indirettamente.

Infatti, il settore del restauro è ampio e variegato e non normato in modo specifico: nel complesso non vi sono percorsi formativi che concorrano ad una qualificazione. In particolare, i soggetti operanti da più lungo tempo nel settore possono vantare una formazione acquisita in bottega.

A parte l'Istituto Centrale per il Restauro, esistono scuole regionali per l'Arte, l'Artigianato ed il restauro, oltre a scuole specifiche relative a settori particolari.

Le cose cambiano qualora si abbia a che fare con attività che intendano lavorare nell'ambito degli appalti pubblici.

In questo caso i requisiti e le abilitazioni sono precisate da alcuni recenti decreti.

In particolare, è necessaria la certificazione da parte di una SOA (Società Organismo di Attestazione) che attesti la validità dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare di appalto per opere pubbliche.

Per quanto attiene l'attività di restauro la certificazione ricade nella categoria *Opere Specializzate (OS)*: OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico

Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle SOA e le tipologie di certificazione rimandiamo alla scheda specifica.

Di seguito si riporta la normativa di riferimento del settore.

- Legge 1 giugno 1939, n. 1089 : *“Tutela delle cose di interesse artistico e storico.”*
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 29): *“Legge quadro in materia di lavori pubblici”*.
- Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1997): *“Disposizioni sui beni culturali”*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 *“Attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici”*.
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2000, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000, Supplemento Ordinario n. 35) *“Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, ai sensi dell'articolo 8 della legge 109/1994 e successive modificazioni”*.
- Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 294 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000) *“Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”*.
- Determinazione n. 6 dell'8 febbraio 2001: *“Ulteriori chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (Società Organismi di Attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione (articoli 17 e 18 del D.P.R. 34/2000)”*.
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 : *“Regolamento recante modificazioni e integrazioni al d.m. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”*.

Fonti di informazione / link utili

Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
Palazzo Affari
Via San Francesco da Paola, 24 - 10123 Torino
Tel: 011/5716405/6/7
Fax: 011/5756404



e-mail: urp@to.camcom.it
www.to.camcom.it

Aggiornato al 07/07/2009



PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA – POR FSE